

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO – SEZ. II

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO

SUB R.G. N. 123/2024

Nell'interesse del Sig. **Cannatella Salvatore** (C.F. CNNSVT69L03G273P), nato a Palermo (PA) il 3 luglio 1969, e ivi residente in via Luigi Vanvitelli, n. 2, CAP 90145, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it, fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it, fax 091/7722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62.

CONTRO

- la **Regione Siciliana - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammmodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Rosalia Linda Lo Piccolo**, candidata collocata alla posizione n. 304 (ultima vincitrice, al netto della riserve) nella graduatoria finale del concorso, per il profilo OML;
- del Sig. **Zammataro Adriano Santo**, candidato collocato alla posizione n. 486 nella graduatoria finale del concorso, per il profilo OML;

-della Sig.ra **Broccia Mariagrazia**, candidata collocata alla posizione n. 487 nella graduatoria finale del concorso, per il profilo OML;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-del D.D.G. n. 810 del 19/03/2024, con cui l'Amministrazione resistente ha disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del "Concorso per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia - Profilo Operatore mercato del Lavoro (codice CPI-OML)", nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

-del D.D.G. n. 227 del 31/01/2024, pubblicato sul sito web ufficiale dell'Amministrazione resistente in data 01/02/2024, e notificato a mezzo PEC in data 5 febbraio u.s., con il quale la Regione Siciliana ha proceduto alla ricollocazione *in peius* del Sig. Cannatella nella graduatoria finale del concorso, tra i candidati Ferlisi Giuseppe (posizione n. 818) e Buffagini Orazio (posizione n. 819), con un punteggio pari a 24,30 punti (in luogo di 29,34), e alla contestuale revoca dell'assegnazione alla sede CPI di Palermo;

-la graduatoria finale di merito, rettificata in seguito all D.D.G. n. 227 del 31 gennaio 2024, non ancora adottata, nella parte in cui l'odierno ricorrente risulterà collocato in una posizione diversa rispetto a quella legittimamente spettante;

-del punteggio finale, pari a 24,30 punti, attribuito all'odierno ricorrente, nella parte in cui risulta inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, a causa dell'errata valutazione dei titoli di servizio in suo possesso;

-della revoca dell'assegnazione alla sede CPI di Palermo;

-di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente;

NONCHÉ' DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE

E PRECISAMENTE

-del Provvedimento Prot. N. 97021 del 17 novembre 2023, con cui l'Amministrazione ha trasmesso all'odierno ricorrente la Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dal concorso *de quo*;

- del Provvedimento Prot. N. 107005 del 15 dicembre 2023, con cui l'Amministrazione ha accolto l'istanza di riposizionamento nella graduatoria avanzata dal ricorrente, ma nei fatti ha decurtato il punteggio relativo al servizio svolto in qualità di "Ex PIP";
- dell'apposito D.D.G., che verrà adottato dalla p.a., con cui la stessa procederà al riposizionamento del ricorrente nella suddetta graduatoria, in una posizione diversa (e deteriore) rispetto a quella legittimamente spettante;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- degli eventuali ulteriori avvisi di scorrimento che la p.a. intimata dovesse disporre, per il profilo di interesse, nella parte in cui non includano l'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la ricollocazione dell'odierno ricorrente nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l'effetto, l'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla ricollocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l'effetto, all'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la ricollocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l'effetto, l'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

Si premette in

FATTO

1.- Con ricorso odiernamente iscritto *sub* n. r.g. 123/2024, incardinato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sez. II, e depositato lo scorso 25/01/2024, la parte ricorrente ha censurato, in particolare e tra l'altro, il Provvedimento Prot. N. 97021 del 17 novembre 2023, con cui l'Amministrazione intimata ha trasmesso all'odierno ricorrente la

Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dal concorso *de quo*, fornendo allo stesso un termine di 10 giorni per avanzare proprie osservazioni in merito.

In particolare, l'Amministrazione ha adottato la seguente (apodittica) motivazione:

"All'esito dei controlli svolti, è emerso che la S.V. ha dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere quale titolo di servizio: "Pubblica amministrazione di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella categoria C o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)", presso l'Ente: "Regione Siciliana – Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea" per il periodo "dal 17/09/2013 al 08/02/2022" .

Tuttavia, dalla documentazione da Lei prodotta si evince che la S.V. appartiene al "bacino "Emergenza Palermo" ex PIP, in atto utilizzato dal Dipartimento Regionale Agricoltura – Servizio 1 UO.3 "Interventi Agricoltura Biologica e Biodiversità Vegetale" a partire dal 09 novembre 2010".

Si evidenzia che il bando di concorso, all'art. 7, co. 5, lett. a.2), non menziona tra i titoli di servizio valutabili le "il personale appartenente al bacino "Emergenza Palermo" ex PIP", bensì esclusivamente rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Tanto premesso, con la presente si comunica l'avvio del procedimento di esclusione della S.V. dalla procedura concorsuale in oggetto".

2.- Con comunicazione a mezzo PEC inviata in data 27 novembre u.s., l'odierno ricorrente, per mezzo degli scriventi, ha trasmesso le proprie osservazioni di replica al citato provvedimento, evidenziando che nessuna delle tesi avanzate nel preavviso di esclusione risulta condivisibile, in considerazione dei numerosi anni di servizio dallo stesso svolti proprio presso gli Uffici della Regione Siciliana.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto di disporre con tempestività la re-inclusione dello stesso nella graduatoria finale, con il punteggio legittimamente spettante e, dunque, procedere all'assunzione dello stesso; eventualmente, e solo in via subordinata, ha chiesto che venisse decurtato dal punteggio complessivo, il punteggio relativo al servizio svolto in qualità di "Ex PIP", pari a 5,04 punti.

3.- Con successivo provvedimento Protocollo n. 107005 del 15/12/2023, la resistente ha accolto parzialmente la richiesta formulata dal ricorrente, in particolar modo l'istanza (formulata in subordine) di riposizionamento nella graduatoria di merito approvata con D.D.G. 3248 del 25/07/2023, decurtando il punteggio relativo al servizio svolto in qualità di "Ex PIP".

4. – Con apposito atto di ricorso, notificato il 16 gennaio u.s. (dunque il 60esimo giorno utile, decorrente dal provvedimento del 17 novembre), il ricorrente ha incardinato l'odierno giudizio dinnanzi Codesto Ecc.mo TAR adito, lamentando, dunque, l'omessa valutazione dei suoi titoli di servizio.

5.- In sede di udienza in camera di consiglio, celebratasi in data 09/02/2024, parte ricorrente ha appreso che l'amministrazione precedente, in data 1 febbraio 2024, ha pubblicato il D.D.G. n. 227 del 31/01/2024, con cui ha disposto la ri-collocazione del ricorrente tra i candidati Ferlisi Giuseppe, n. 818, e Buffagini Orazio, n. 819, attribuendo allo stesso il punteggio finale pari a 24,30 punti (in luogo di 29,34 punti inizialmente assegnati).

Contestualmente, la p.a. ha altresì disposto la revoca dell'assegnazione del Sig. Cannatella alla sede CPI di Palermo.

Pertanto, parte ricorrente ha chiesto a Codesta Ecc.ma Sezione un rinvio dell'udienza in camera di consiglio, al fine di presentare l'odierno atto di ricorso per motivi aggiunti, avverso il richiamato provvedimento.

6. - Inoltre, in data 19 marzo u.s., la Regione Siciliana ha emesso il D.D.G. n. 810, con cui ha disposto lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso di cui trattasi: in tale provvedimento, la p.a. ha dato altresì atto dell'avvenuta ricollocazione di alcuni candidati in graduatoria, senza tuttavia menzionare in modo esplicito l'odierno ricorrente.

È chiaro, dunque, che non è stata ad oggi adottata alcuna nuova graduatoria di merito rettificata: pertanto, l'odierno ricorrente, per mezzo degli scriventi, ha inoltrato apposita istanza di accesso agli atti all'amministrazione, richiedendo le generalità dei candidati collocati alle ultime due posizioni utili dello scorrimento da ultimo disposto, nonché le generalità del candidato attualmente collocato alla posizione 171 (la posizione ricoperta in precedenza dal ricorrente).

La p.a. ha riscontrato la richiesta avanzata, con nota Prot. N. 24604 (versata in atti) del 21 marzo u.s., rappresentando quanto segue: “[...] a seguito della ricollocazione del Sig. Cannatella Salvatore tale posizione è stata espunta dalla suddetta graduatoria e che attualmente al candidato Cantale Aleo Francesco, collocato alla posizione n. 170, segue direttamente la candidata Calia Viviana, collocata alla posizione n. 172.”

Ciò basta dunque a dimostrare l'insussistenza, nel caso di specie, di soggetti potenzialmente controinteressati all'accoglimento dell'odierno atto di ricorso per motivi aggiunti (nonché del ricorso introduttivo), posto che, per stessa ammissione dell'Amministrazione, laddove il Sig. Cannatella

dovesse essere ricollocato alla posizione n. 171 (legittimamente spettante), nessun candidato verrebbe nei fatti "superato" dallo stesso.

Contestualmente, per quanto riguarda i candidati collocati alle ultime due posizioni utili del citato scorrimento, l'Amministrazione, con nota Prot. N 24611 del 21 marzo u.s., ha comunicato ai predetti la richiesta di accesso agli atti, consentendo agli stessi di poter presentare opposizione entro 10 giorni.

Pertanto, in attesa del riscontro della p.a., si procede a notificare l'odierno atto ai due soggetti indicati a mezzo PEC, in quanto ad oggi non si conosce l'indirizzo di residenza per poter effettuare la notifica a mezzo posta.

7.- Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, in quanto affetti, in via derivata, dalle medesime illegittimità sollevate con il ricorso introduttivo.

A tal proposito, si propone il presente ricorso per motivi aggiunti che si affida ai seguenti motivi:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 165/2001 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Come anticipato in fatto, l'odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, gli ha impedito di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò è accaduto per una sola ragione: la p.a. intimata ha illegittimamente, dapprima escluso l'odierno ricorrente dalla procedura di cui trattasi e, successivamente, ha ritenuto di non valutare il servizio prestato come "Ex PIP", decurtando dunque ben 5,04 punti dal punteggio totale conseguito dallo stesso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Valutazione dei titoli di studio e di servizio", ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 6 punti per i titoli di servizio, sulla base dei seguenti criteri:

- 0,60 punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente;
- 0,50 punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria B o equivalente;
- 0,25 punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria A o equivalente;
- 0,40 punti per ogni anno di esperienza lavorativa maturata a decorrere dal 1/01/2005 e riferita ad attività svolte presso i Centri dell'impiego della Regione Siciliana, in forza di contratti di lavoro di lavoro subordinato anche flessibile (es. a tempo determinato, di formazione e lavoro, di somministrazione lavoro, contratto di collaborazione, etc) o con Enti ed Organismi convenzionati con la Regione Siciliana;
- 0,40 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata a decorrere dal 1/01/2005 nei settori di attività nell'ambito del mercato del lavoro che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati.
- 0,75 punto per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ordinistiche se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.

Ed invero, l'odierno ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso, confidando nell'attribuzione del relativo punteggio da parte dell'Amministrazione, ha regolarmente dichiarato il possesso dei seguenti titoli:

Titoli di servizio

Esperienze professionali

Presso:

Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

Ente:

Pretura Circondariale di Palermo

Città:

Palermo

Periodo:

03/11/1994 - 31/01/1995

Presso:

Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

Ente:

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Città:

Palermo

Periodo:

17/09/2013 - 08/02/2022

Tuttavia, sconfessando apertamente le disposizioni normative cristallizzate nella *lex specialis*, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha deliberatamente omesso di valutare tutti gli anni di servizio correttamente dichiarati dall'odierno ricorrente: **da ciò ne è derivata, però, l'impossibilità per il ricorrente di ricoprire il posto di lavoro desiderato, nella sede di sua prima scelta, in virtù della revoca dell'assegnazione alla sede CPI di Palermo, ai sensi del D.D.G. 227 del 31 gennaio u.s. odiernamente avversato.**

Invero, il servizio svolto dal ricorrente può e deve essere correttamente valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio: ed infatti, in presenza di appositi fattori di valutazione corrispondenti, in maniera chiaramente univoca, a un determinato numero di mesi di servizio svolto e ad una determinata votazione numerica, la precedente non avrebbe in alcun modo potuto adottare valutazioni diverse da quelle predeterminate e, quindi, attribuire al ricorrente il punteggio legittimamente spettante.

In particolare, per le ragioni che si esporranno nel prosieguo, il servizio svolto dal Sig. Cannatella rientra nella categoria di cui alla lett. a.2), punto 1, dell'art. 7 del bando di concorso ("0,60 punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente"), per come già attuato in prima battuta; solo in via subordinata, l'attività prestata può

comunque ricomprendersi nella categoria di cui al punto 5 (“0,40 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata a decorrere dal 1/01/2005 nei settori di attività nell’ambito del mercato del lavoro che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati”).

I.I Ove la Commissione avesse correttamente applicato i criteri di cui trattasi in sede di valutazione dei titoli di servizio del Sig. Cannatella, non avrebbe potuto che attribuire il punteggio di 5,04 punti (attribuito in prima battuta), con ciò, pertanto, procedendo a collocare il ricorrente tra i candidati vincitori del concorso, alla posizione n. 171.

Diversamente operando, invece, la controparte ha irrimediabilmente viziato il proprio operato sino a giungere all’adozione di un provvedimento del tutto illegittimo ed arbitrario, collocando il Sig. Cannatella nelle posizioni 800ss. e, tra l’altro, revocando l’assegnazione alla sede prescelta.

In realtà, a riprova della spendibilità dei titoli di servizio in possesso del Sig. Cannatella per il profilo professionale di Istruttore - Operatore Mercato del Lavoro, occorre precisare che lo stesso vanta un servizio decennale presso la stessa Regione Sicilia (ovvero l’ente banditore del concorso *de quo*) in qualità di “Ex PIP”.

In particolare, come già rappresentato in sede di ricorso introduttivo, il servizio svolto dal Sig. Cannatella consiste in oltre 10 anni continuativi di attività lavorativa prestata presso il Dipartimento Regionale Agricoltura - Servizio 1 UO. 03 “*Interventi Agricoltura Biologica e Biodiversità Vegetale*”, a partire dal 9 novembre 2010.

Tale attività, effettivamente, ben può rientrare nella previsione di cui all’art. 7, comma 5, lett. a.2) del bando di concorso, ovvero “*esperienza lavorativa maturata a decorrere dal 1/01/2005 e riferita ad attività svolte presso i Centri dell’impiego della Regione Siciliana, in forza di contratti di lavoro di lavoro subordinato anche flessibile (es. a tempo determinato, di formazione e lavoro, di somministrazione lavoro, contratto di collaborazione, etc) o con Enti ed Organismi convenzionati con la Regione Siciliana*”.

In realtà, però, ciò che è sintomatico della contraddittorietà dell’operato amministrativo nel caso di specie è che, nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale relativo all’art. 64 della Legge Regionale n. 8 del 2018, (Corte Cost., sentenza n. 194 del 2020), la difesa Regionale, nell’affermare la correttezza del proprio operato, ha chiarito che, ai fini della stabilizzazione dei lavoratori “ex PIP”, “*il principio del pubblico concorso non è inderogabile*”, evidenziando il fine del Legislatore siciliano di “*avviare a risoluzione l’annoso e risalente problema del precariato, soprattutto giovanile*”.

Pertanto, dapprima la Regione Sicilia ha inteso procedere a stabilizzare i soggetti che, al pari del Sig. Cannatella, fanno parte del bacino di emergenza, riconoscendo dunque un valore all'attività prestata, e successivamente, però, ha omesso di valutare la medesima attività ai fini concorsuali.

Tale elemento non può rimanere immune da censura!

Nel caso di specie ciò che viene contestato è l'aver omesso, da parte della precedente, una valutazione dell'attività prestata dal ricorrente, che si rammenta a Codesto Ecc.mo TAR, consiste in 10 anni di servizio svolto presso lo stesso ente che ha bandito il concorso in esame.

E d'altronde, in caso contrario, si assisterebbe ad un paradosso: infatti, l'attività prestata dai cc.dd. "Ex PIP", che non garantisce al lavoratore le medesime tutele previste per le altre categorie, non sarebbe utile nemmeno ai fini concorsuali; e dunque, dopo 10 anni di attività, paradossalmente il servizio prestato dal Sig. Cannatella presso la Regione Sicilia sarebbe del tutto vano!

Peraltro, occorre in questa sede segnalare altresì che la natura di "rapporto di lavoro subordinato" del servizio svolto dall'odierno ricorrente è ricavabile anche dal modello Certificazione Unica (Anno 2023) che peraltro lo stesso ha debitamente trasmesso all'odierna intimata (e che si deposita agli atti del presente giudizio).

Invero, dalla semplice lettura della documentazione è agevole evincersi che, ai fini reddituali, il servizio svolto dal ricorrente è considerato alla stregua di un rapporto di "*lavoro dipendente e assimilati*".

Ed infatti, proprio sul punto, l'Ecc.mo Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3449 del 4 ottobre 2019 ha riconosciuto in favore di un lavoratore "ex PIP", inserito nel Bacino Emergenza Palermo, il diritto al riconoscimento delle differenze retributive per tutta l'attività lavorativa svolta, con ciò dunque arrivando a considerare, ai fini retributivi, l'attività svolta al pari di un rapporto di lavoro subordinato.

A sostegno di quanto sopra esposto, poi, si segnala altresì che il ricorrente è altresì beneficiario del c.d. "Bonus Renzi", ovvero il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, erogato in favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente o assimilati.

I.II Stante le superiori argomentazioni, solamente in via subordinata, laddove Codesto Ecc.mo TAR dovesse ritenere non condivisibile la tesi prospettata da questa Difesa, si ritiene comunque che il servizio svolto dall'odierno ricorrente debba essere in ogni caso meritevole di valutazione, anche ai

sensi dell'art. 7, comma 5, lett. a.2), punto 5.

Ed infatti, nulla impedisce di considerare i 10 anni di servizio svolto al pari di "esperienza professionale maturata a decorrere dal 1/01/2005 nei settori di attività nell'ambito del mercato del lavoro che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati", per i quali la *lex specialis* attribuisce il punteggio di 0,40 punti per ciascun anno.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'esperienza di parte ricorrente appare assolutamente e indubbiamente in linea con il profilo messo a bando nell'odierna vicenda.

Tali considerazioni, poi, risultano avallate altresì dalla normativa nazionale di riferimento e, in particolare, dalla Direttiva n. 3 del Ministero della Pubblica Amministrazione (G.U., Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018), recante "Linee guida sulle procedure concorsuali", laddove la stessa, al Capitolo II, Par. 5, prevede, espressamente per quanto concerne i titoli di servizio, che *"Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi non devono essere discriminatori, per esempio se si tratta di titoli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i dipendenti in servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso"*. Ed ancora, si legge nel testo della richiamata Direttiva che in *"In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d'esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare"* (cfr. paragrafo 5), ed invece, nel caso che ci occupa, nonostante i titoli fossero attinenti al profilo professionale bandito, la precedente ha omesso di valutarli per come prescritto dalla *lex specialis*!

Tali criteri, del tutto irragionevolmente, non sono stati applicati nel caso che ci occupa.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, risulta evidente che l'operato amministrativo, nel caso di specie, appare assolutamente illegittimo e discriminatorio, per violazione dei principi che governano la materia concorsuale nel nostro ordinamento e, per di più, in assenza di qualsivoglia motivazione posta a fondamento dell'omessa valutazione dei titoli di servizio dichiarati dall'odierno ricorrente.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo!

Ed invero, proprio con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, il Consiglio di Stato ha chiarito che *"Il Collegio ricorda come costituisca principio generale immanente a quello di buon andamento della pubblica amministrazione quello in forza del quale le regole che devono sovrintendere a una selezione, (...), devono essere preventivamente stabilite al fine di garantire trasparenza delle procedure e par condicio tra i candidati."* (Consiglio di Stato sez. II, 11/08/2022, (ud. 12/07/2022, dep. 11/08/2022), n.7095).

Non è di poco conto rilevare, quindi che, a causa della mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto, l'odierno ricorrente risulti notevolmente pregiudicato, essendo stato escluso dal novero dei candidati vincitori del concorso.

Ed invero, il decreto con cui la p.a. ha proceduto a ri-collocare il ricorrente in graduatoria alla posizione n. 800ss., nonché il successivo avviso di scorrimento del 19 marzo u.s., appaiono viziati dai medesimi profili di illegittimità che hanno caratterizzato il provvedimento di esclusione inizialmente comminato: la Regione Siciliana, infatti, in via del tutto arbitraria e contraddittoria, non ritiene i titoli di servizio dichiarati dal ricorrente valutabili e spendibili ai fini della relativa professione bandita!

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano **l'illegittima esclusione di parte ricorrente dal novero dei candidati vincitori** del concorso e, quindi, l'impossibilità di ambire al posto di lavoro desiderato, concretizzandosi in un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Si ritiene debba tenersi nella debita considerazione il fatto che al momento in cui si scrive la procedura concorsuale si è conclusa, con l'approvazione dell'ultimo scorrimento del 19 marzo, con la conseguenza che i soggetti risultati vincitori potranno essere effettivamente assunti.

In virtù del censurato D.D.G. n. 227, peraltro, l'odierno ricorrente ha definitivamente perso ogni *chances* di poter essere chiamato, al pari degli altri candidati vincitori, per la sottoscrizione del contratto, nella sede di sua prima scelta.

Solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di ri-ammettere il ricorrente tra i candidati vincitori del concorso e assegnare lo stesso alla sede lavorativa spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Come già rappresentato in punto di fatto, nel caso di specie non si ravvisa la presenza di soggetti controinteressati all'accoglimento dell'odierno atto di ricorso, in quanto la posizione n. 171 della graduatoria finale (ovvero quella che spetterebbe all'odierno ricorrente) risulta ad oggi "scoperta"; ciononostante, parte ricorrente ha già proceduto ad individuare i soggetti controinteressati (i candidati posti alle ultime due posizioni utili nello scorrimento disposto il 19 marzo u.s.).

Dunque, nel caso in cui Codesto Ecc.mo TAR adito non dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Si riporta, di seguito, copia integrale del ricorso introduttivo.

"ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

Nell'interesse del Sig. Cannatella Salvatore (C.F. CNNSVT69L03G273P), nato a Palermo (PA) il 3 luglio 1969, e ivi residente in via Luigi Vanvitelli, n. 2, CAP 90145, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it, fax 091/7722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it, fax 091/7722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62,

CONTRO

- la Regione Siciliana - Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore;

STUDIO LEGALE LEONE-FELL & C. SOCIETÀ TRA AVVOCATI S.R.L.
Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- l'**Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica**, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- l'**Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione Siciliana**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Rosalina Linda Lo Piccolo**, candidata collocata alla posizione n. 304 (ultima vincitrice, al netto della riserve) nella graduatoria finale del concorso, per il profilo OML;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del **Provvedimento Prot. N. 97021 del 17 novembre 2023**, con cui l'Amministrazione ha trasmesso all'odierno ricorrente la Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dal concorso de quo;
- del **Provvedimento Prot. N. 107005 del 15 dicembre 2023**, con cui l'Amministrazione ha accolto l'istanza di riposizionamento nella graduatoria avanzata dal ricorrente, ma nei fatti ha decurtato il punteggio relativo al servizio svolto in qualità di "Ex PIP";
- dell'apposito **D.D.G.**, che verrà adottato dalla p.a., con cui la stessa procederà al riposizionamento del ricorrente nella suddetta graduatoria, in una posizione diversa (e deteriore) rispetto a quella legittimamente spettante;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- degli eventuali ulteriori avvisi di scorrimento che la p.a. intimata dovesse disporre, per il profilo di interesse, nella parte in cui non includano l'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la ricollocazione dell'odierno ricorrente nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l'effetto, l'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

E PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla ricollocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l'effetto, all'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la ricollocazione nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante in graduatoria e, per l'effetto, l'assegnazione dello stesso alla sede di sua prima scelta (ove disponibile), e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Si premette in

FATTO

1.- Con DDG n. 5040 del 23.12.2021, la Regione Siciliana - Assessorato Regionale Delle Autonomie Locali e Della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale Della Funzione Pubblica e Del Personale, ha indetto il "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia", **Profilo OML** (Istruttore - Operatore del mercato del lavoro), avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

i) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;

ii) **valutazione dei titoli.**

Ebbene, l'odierno ricorrente ha proficuamente superato la prova scritta del concorso in esame, ottenendo un punteggio pari a **23,3 punti**.

Successivamente, dunque, la p.a. odiernamente intimata ha proceduto a valutare i titoli dichiarati dall'odierno ricorrente: in particolare, parte resistente ha deciso di attribuire, ai sensi dell'art. 7 del bando, i seguenti punteggi:

Articolo 7 - Valutazione dei titoli di studio e di servizio

1. La valutazione dei titoli di studio e di servizio, riservata ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, è effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.
2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
4. I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria definitiva di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di 10 punti ripartiti tra titoli di servizio (massimo 4 punti) e titoli di studio (massimo 6 punti).
5. La valutazione dei titoli avverrà con l'assegnazione dei seguenti punteggi:

a.2) Titoli di servizio, fino ad un massimo di 6 punti:

Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza del presente bando, secondo le seguenti modalità:

- **0,60** punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente;
- **0,50** punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria B o equivalente;
- **0,25** punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria A o equivalente;
- **0,40** punti per ogni anno di esperienza lavorativa maturata a decorrere dal 1/01/2005 e riferita ad attività svolte presso i Centri dell'impiego della Regione Siciliana, in forza di contratti di lavoro di lavoro subordinato anche flessibile (es. a tempo determinato, di formazione e lavoro, di somministrazione lavoro, contratto di collaborazione, etc) o con Enti ed Organismi convenzionati con la Regione Siciliana;
- **0,40** punti per ogni anno di esperienza professionale maturata a decorrere dal 1/01/2005 nei settori di

attività nell'ambito del mercato del lavoro che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati.

- **0,75** punto per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ordinistiche se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando

In particolare, l'odierno ricorrente ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, i seguenti titoli di servizio:

Titoli di servizio

Esperienze professionali

Presso:

Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

Ente:

Pretura Circondariale di Palermo

Città:

Palermo

Periodo:

03/11/1994 - 31/01/1995

Presso:

Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

Ente:

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Città:

Palermo

Periodo:

17/09/2013 - 08/02/2022

2.- Con DDG n. 5109 del **29 novembre 2022**, l'Amministrazione resistente ha proceduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso de quo per il profilo di interesse: a questo punto, l'odierno ricorrente ha appurato di essersi collocato alla **posizione n. 181**, con un punteggio complessivo pari a 29,34 punti, così ripartiti:

1. **-prova scritta: 23,3 punti;**
2. **-titoli di studio: 1 punti;**

3. -titoli di servizio: 5,04 punti;

N	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli di studio	Punteggio titoli di servizio	Punteggio totale	Titoli preferenziali	Titoli di riserva
181	Cannatella	Salvatore	23,3	1	5,04	29,34		

3. In data 26 aprile u.s., l'Amministrazione resistente ha pubblicato il provvedimento Prot. N. 38692, con cui ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 di approvazione della graduatoria del concorso e, contestualmente, ha proceduto a sospenderne gli effetti "fino alla definizione del procedimento finalizzato all'annullamento d'ufficio e all'approvazione della nuova graduatoria di merito".

Tale procedura è stata originata da una serie di ricorsi avviati avverso la graduatoria in esame, che hanno fatto emergere delle criticità relative alla asserita errata attribuzione di punteggio a titoli di servizio dichiarati da alcuni candidati idonei, ritenuta non conforme alle previsioni di cui all'art. 7,

co. 5, lett. A.2), del bando di concorso.

Infine, con D.D.G. n. 3248 del 25 luglio 2023, l'Assessorato regionale della funzione pubblica ha approvato la nuova graduatoria di merito del concorso, per il profilo di interesse: in particolare, in quest'ultima graduatoria, il Sig. Cannatella si è collocato alla posizione n. 171, con il medesimo punteggio, tra i candidati vincitori del concorso:

N.	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio titoli di studio	Punteggio titoli di servizio	Punteggio totale	Titoli preferenziali	Titoli di riserva
171	CANNATELLA	SALVATORE	23,30	1,00	5,04	29,34		

4.- In data 17 novembre u.s., la p.a. intimata ha proceduto a trasmettere, a mezzo PEC, all'odierno ricorrente la Comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dal concorso de quo (Prot. N. 97021 del 17 novembre 2023) odieramente avversata, fornendo allo stesso un termine di 10 giorni per avanzare proprie osservazioni in merito.

In particolare, l'Amministrazione ha addotto la seguente (apodittica) motivazione:

"All'esito dei controlli svolti, è emerso che la S.V. ha dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere quale titolo di servizio: "Pubblica amministrazione di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella categoria C o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)", presso l'Ente: "Regione Siciliana – Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea" per il periodo "dal 17/09/2013 al 08/02/2022".

Tuttavia, dalla documentazione da Lei prodotta si evince che la S.V. appartiene al "bacino "Emergenza Palermo" ex PIP, in atto utilizzato dal Dipartimento Regionale Agricoltura – Servizio 1 UO.3 "Interventi Agricoltura Biologica e Biodiversità Vegetale" a partire dal 09 novembre 2010".

Si evidenzia che il bando di concorso, all'art. 7, co. 5, lett. a.2), non menziona tra i titoli di servizio valutabili le "il personale appartenente al bacino "Emergenza Palermo" ex PIP", bensì esclusivamente rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.

Tanto premesso, con la presente si comunica l'avvio del procedimento di esclusione della S.V. dalla procedura concorsuale in oggetto".

5.- Con comunicazione a mezzo PEC inviata in data 27 novembre u.s., l'odierno ricorrente, per mezzo degli scriventi, ha trasmesso le proprie osservazioni di replica al citato provvedimento, evidenziando che nessuna delle tesi avanzate nel preavviso di esclusione risulta condivisibile: invero, il servizio svolto dal Sig. Cannatella, appartenente al bacino "Emergenza Palermo" ex PIP, consiste in oltre 10 anni continuativi di attività lavorativa prestata presso il Dipartimento Regionale Agricoltura - Servizio 1 UO. 03 "Interventi Agricoltura Biologica e Biodiversità Vegetale", a partire dal 9 novembre 2010, come da attestato di servizio che lo stesso ricorrente ha provveduto a trasmettere alla p.a. in data 9 agosto u.s.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto di disporre con tempestività la re-inclusione dello stesso nella graduatoria finale, con il punteggio legittimamente spettante e, dunque, procedere all'assunzione dello stesso; eventualmente, e solo in via subordinata, ha chiesto che venisse decurtato dal punteggio complessivo, il punteggio relativo al servizio svolto in qualità di "Ex PIP", pari a 5,04 punti.

6. Con successivo provvedimento Protocollo n. 107005 del 15/12/2023, la resistente ha accolto la richiesta formulata dal ricorrente, in particolar modo l'istanza di riposizionamento nella graduatoria di merito approvata con D.D.G. 3248 del 25/07/2023, decurtando il punteggio relativo al servizio svolto in qualità di "Ex PIP".

Tuttavia, il servizio svolto dal ricorrente può e deve essere correttamente valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio, per le ragioni che si esporranno meglio nel prosieguo del presente atto, e ciò è reso ancor più grave se si consideri che, a causa dell'illegittimo operato dell'Amministrazione nel caso di specie, l'odierno ricorrente, escluso dall'elenco dei candidati vincitori del concorso, non potrà essere assunto, proprio in virtù della decurtazione del punteggio relativo agli anni di servizio svolto in qualità di "Ex PIP".

Per tali ragioni si è reso necessario incardinare il presente ricorso avverso la determinazione illegittima della p.a.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 165/2001 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Come anticipato in fatto, l'odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, gli ha impedito di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò è accaduto per una sola ragione: la p.a. intimata ha illegittimamente dapprima escluso l'odierno ricorrente dalla procedura di cui trattasi e, successivamente, ha ritenuto di non valutare il servizio prestato come "Ex PIP", decurtando dunque ben 5,04 punti dal punteggio totale conseguito dallo stesso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Valutazione dei titoli di studio e di servizio", ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 6 punti per i titoli di servizio, sulla base dei seguenti criteri:

Come anticipato in fatto, l'odierno ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, gli ha impedito di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò è accaduto per una sola ragione: la p.a. intimata ha illegittimamente dapprima escluso l'odierno ricorrente dalla procedura di cui trattasi e, successivamente, ha ritenuto di non valutare il servizio prestato come "Ex PIP", decurtando dunque ben 5,04 punti dal punteggio totale conseguito dallo stesso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Valutazione dei titoli di studio e di servizio", ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 6 punti per i titoli di servizio, sulla base dei seguenti criteri:

- **0,60** punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente;
- **0,50** punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria B o equivalente;
- **0,25** punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria A o equivalente;
- **0,40** punti per ogni anno di esperienza lavorativa maturata a decorrere dal 1/01/2005 e riferita ad attività svolte presso i Centri dell'impiego della Regione Siciliana, in forza di contratti di lavoro di lavoro subordinato anche flessibile (es. a tempo determinato, di formazione e lavoro, di somministrazione lavoro, contratto di collaborazione, etc) o con Enti ed Organismi convenzionati con la Regione Siciliana;

- **0,40** punti per ogni anno di esperienza professionale maturata a decorrere dal 1/01/2005 nei settori di attività nell'ambito del mercato del lavoro che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati.
- **0,75** punto per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ordinistiche se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.

6. Per la valutazione dei titoli di professionali di cui al precedente comma 5, si applicano i seguenti principi:

- a) il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12;
- b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- c) in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;
- d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno;"

Ed invero, l'odierno ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso, confidando nell'attribuzione del relativo punteggio da parte dell'Amministrazione, ha regolarmente dichiarato il possesso dei seguenti titoli:

Titoli di servizio

Esperienze professionali

Presso:

Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L. gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

Ente:

Pretura Circondariale di Palermo

Città:

Palermo

Periodo:

03/11/1994 - 31/01/1995

Presso:

Pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del D. L. gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente (esclusivamente rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

Ente:

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Città:

Palermo

Periodo:

17/09/2013 - 08/02/2022

Tuttavia, sconfessando apertamente le disposizioni normative cristallizzate nella *lex specialis*, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha deliberatamente omesso di valutare tutti gli anni di servizio correttamente dichiarati dall'odierno ricorrente.

Ed infatti, con comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dal concorso de quo (Prot. N. 97021 del 17 novembre 2023), la p.a. intimata ha dapprima escluso il ricorrente dalla procedura di cui trattasi, adducendo che “[...] **il bando di concorso, all’art. 7, co. 5, lett. a.2), non menziona tra i titoli di servizio valutabili le “il personale appartenente al bacino “Emergenza Palermo” ex PIP”, bensì esclusivamente rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.**”

Successivamente, a seguito della presentazione delle osservazioni di replica da parte dell'odierno ricorrente in data 27 novembre u.s., con le quali è stato chiesto di disporre con tempestività la re-inclusione dello stesso nella graduatoria finale, con il punteggio legittimamente spettante (eventualmente, e solo in via subordinata, decurtato del punteggio relativo al servizio svolto in qualità di “Ex PIP”), con successivo provvedimento Protocollo n. 107005 del 15/12/2023, la resistente ha accolto la richiesta formulata dal ricorrente di reinserimento nella graduatoria finale, decurtando il punteggio relativo al servizio svolto in qualità di “Ex PIP”.

Tuttavia, il servizio svolto dal ricorrente può e deve essere correttamente valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio: ed infatti, in presenza di appositi fattori di valutazione corrispondenti, in maniera chiaramente univoca, a un determinato numero di mesi di servizio svolto e ad una determinata votazione numerica, la precedente non avrebbe in alcun modo potuto adottare valutazioni diverse da quelle predeterminate e, quindi, attribuire al ricorrente il punteggio legittimamente spettante.

In particolare, il servizio svolto dal Sig. Cannatella rientra nella categoria di cui alla lett. a.2), punto 1, dell’art. 7 del bando di concorso (“0,60 punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 165, nella categoria C o equivalente”), per come già attuato in prima battuta; solo in via subordinata, l’attività prestata può comunque ricomprendersi nella categoria di cui al punto 5 (“0,40 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata a decorrere dal 1/01/2005 nei settori di attività nell’ambito del mercato del lavoro che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati”), per le ragioni di seguito svolte.

LI Infatti, venendo al caso di interesse, ove la Commissione avesse correttamente applicato i criteri di cui trattasi in sede di valutazione dei titoli di servizio del Sig. Cannatella, non avrebbe potuto che attribuire il punteggio di 5,04 punti (attribuito in prima battuta), con ciò, pertanto, procedendo a collocare il ricorrente tra i candidati vincitori del concorso, alla posizione n. 171.

Diversamente operando, invece, la controparte ha irrimediabilmente viziato il proprio operato sino a giungere all’adozione di un provvedimento del tutto illegittimo ed arbitrario.

Ed infatti, a riprova della spendibilità dei titoli di servizio in possesso del Sig. Cannatella per il

profilo professionale di Istruttore - Operatore Mercato del Lavoro, occorre precisare che lo stesso vanta un servizio decennale presso la stessa Regione Sicilia (ovvero l'ente banditore del concorso de quo) in qualità di "Ex PIP".

In particolare, il servizio svolto dal Sig. Cannatella consiste in oltre 10 anni continuativi di attività lavorativa prestata presso il Dipartimento Regionale Agricoltura - Servizio 1 UO. 03 "Interventi Agricoltura Biologica e Biodiversità Vegetale", a partire dal 9 novembre 2010.

Tale attività, effettivamente, ben può rientrare nella previsione di cui all'art. 7, comma 5, lett. a.2) del bando di concorso, ovvero "esperienza lavorativa maturata a decorrere dal 1/01/2005 e riferita ad attività svolte presso i Centri dell'impiego della Regione Siciliana, in forza di contratti di lavoro di lavoro subordinato anche flessibile (es. a tempo determinato, di formazione e lavoro, di somministrazione lavoro, contratto di collaborazione, etc) o con Enti ed Organismi convenzionati con la Regione Siciliana".

Si consenta un brevissimo excursus della particolarissima vicenda che ha caratterizzato storicamente il Bacino di emergenza "Ex PIP".

Ora, notoriamente, il c.d. Bacino di emergenza "Ex Pip" trae origine dal finanziamento, previsto con legge della Regione Siciliana 26 novembre 2000, n. 24, di progetti aventi il fine del recupero sociale di un gruppo di soggetti particolarmente svantaggiati, con particolare riferimento ai cosiddetti "Piani di inserimento professionale" il cui acronimo «PIP» è stato, poi, utilizzato per individuare l'intera platea dei soggetti interessati.

Si tratta di progetti che sono stati, nel tempo, ulteriormente finanziati con l'**obiettivo di favorire l'occupazione dei lavoratori del bacino**, i quali sono stati utilizzati in larga misura presso le strutture dell'Amministrazione regionale, oltre che presso diverse strutture ospedaliere e scuole, a supporto delle attività istituzionali degli enti utilizzatori.

In particolare, il quadro normativo è completato dall'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 2013, che espressamente prevede che "Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale. 2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone. 3. L'articolo 52 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è abrogato. 4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, la spesa di 24.000 migliaia di euro, cui si provvede per l'importo di 20.000 migliaia di euro con le risorse destinate ad "Interventi per il sostegno ai piani di inserimento professionali (PIP)" nell'ambito del Piano di Azione e Coesione e per l'importo di 4.000 migliaia di euro a valere su risorse ordinarie del bilancio della Regione".

Successivamente, con Legge Regionale n. 5 del 2014, in particolare all'articolo 34, è stato istituito presso il competente Dipartimento Regionale del Lavoro l'elenco in ordine alfabetico dei soggetti appartenenti al bacino. Ed infatti, il comma 5 del citato articolo 34 poi, in particolare, definisce espressamente i soggetti appartenenti alla categoria de qua come "lavoratori".

Negli anni successivi, la Regione Siciliana si è impegnata ad adottare regolamenti e circolari ad hoc finalizzati a disciplinare la prosecuzione delle attività relative al bacino di emergenza e, quindi, a garantire ai soggetti che vi appartengono un'occupazione.

La ratio che sottende gli interventi poc'anzi citati è, evidentemente, quella di riconoscere dignità ad un bacino di persone che dall'anno 2000 permane in una situazione di precarietà.

Si fa riferimento, in particolare, all'art. 25 della Legge n. 16 del 2022, che ha permesso di avviare il processo di stabilizzazione del personale in esame; o, ancora, l'art. 64 della Legge Regionale n. 8 del 2018, rubricato «Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP)», che ha disposto il transito, con contratto a tempo indeterminato, alla società Resais S.p.A. dei soggetti appartenenti al bacino.

Tale ultima disposizione, tuttavia, è stata successivamente dichiarata incostituzionale da parte della Consulta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con sentenza n. 194 del 2020.

In realtà, però, ciò che è sintomatico della contraddittorietà dell'operato amministrativo nel caso di specie è che, proprio nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale richiamato, la difesa Regionale, nell'affermare la correttezza del proprio operato, ha chiarito che, ai fini della stabilizzazione dei lavoratori "ex PIP", "il principio del pubblico concorso non è inderogabile", evidenziando il fine del Legislatore siciliano di "avviare a risoluzione l'annoso e risalente problema del precariato, soprattutto giovanile".

Si legge infatti, nella citata pronuncia, che "Ciò premesso, la difesa regionale afferma che la finalità della legge impugnata, per la parte relativa all'assorbimento della predetta platea di soggetti all'interno della Resais spa, ha risposto allo scopo di consolidare modalità di utilizzo già in uso e riconoscere dignità ad un bacino di persone che dall'anno 2000 permane in una situazione di precarietà. Pertanto, l'arresto del procedimento di inserimento professionale di tali soggetti, che sono solo quelli indicati nell'elenco a esaurimento di cui all'art. 68 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), rischierebbe di nuocere alla funzionalità degli uffici dell'amministrazione regionale e di altre strutture pubbliche, anche statali, presso i quali gli stessi sono proficuamente impegnati."

Pertanto, dapprima la Regione Sicilia ha inteso procedere a stabilizzare i soggetti che, al pari del Sig. Cannatella, fanno parte del bacino di emergenza, riconoscendo dunque un valore all'attività prestata, e successivamente, però, omette di valutare la medesima attività ai fini concorsuali.

Tale elemento non può rimanere immune da censura!

Ed infatti, questa difesa è ben conscia della natura controversa delle attività svolte dai soggetti appartenenti al bacino di emergenza, per come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Tuttavia, occorre sin d'ora precisare che nel caso di specie ciò che viene contestato è l'aver omesso, da parte della precedente, una valutazione dell'attività prestata dal ricorrente, che si rammenta a Codesto Ecc.mo TAR, consiste in 10 anni di servizio svolto presso lo stesso ente che ha bandito il concorso in esame.

E d'altronde, in caso contrario, si assisterebbe ad un paradosso: infatti, l'attività prestata dai cc.dd. "Ex PIP", che non garantisce al lavoratore le medesime tutele previste per le altre categorie, non sarebbe utile nemmeno ai fini concorsuali; e dunque, dopo 10 anni di attività, paradossalmente il servizio prestato dal Sig. Cannatella presso la Regione Sicilia sarebbe del tutto vano!

Peraltro, occorre in questa sede segnalare altresì che la natura di "rapporto di lavoro subordinato" del servizio svolto dall'odierno ricorrente è ricavabile anche dal modello Certificazione Unica (Anno 2023) che peraltro lo stesso ha debitamente trasmesso all'odierna intimata (e che si deposita agli atti del presente giudizio).

Invero, dalla semplice lettura della documentazione è agevole evincersi che, ai fini reddituali, il servizio svolto dal ricorrente è considerato alla stregua di un rapporto di "lavoro dipendente e assimilati".

Ed infatti, proprio sul punto, l'Ecc.mo Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3449 del 4 ottobre 2019 ha riconosciuto in favore di un lavoratore "ex PIP", inserito nel Bacino Emergenza Palermo, il diritto al riconoscimento delle differenze retributive per tutta l'attività lavorativa svolta, con ciò dunque arrivando a considerare, ai fini retributivi, l'attività svolta al pari di un rapporto di lavoro subordinato.

A sostegno di quanto sopra esposto, poi, si segnala altresì che il ricorrente è altresì beneficiario del c.d. "Bonus Renzi", ovvero il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, erogato in favore dei **possessori di reddito di lavoro dipendente o assimilati.**

I.II Stante le superiori argomentazioni, solamente in via subordinata, laddove Codesto Ecc.mo TAR dovesse ritenere non condivisibile la tesi prospettata da questa Difesa, si ritiene comunque che il servizio svolto dall'odierno ricorrente debba essere in ogni caso meritevole di valutazione, anche ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. a.2), punto 5.

Ed infatti, nulla impedisce di considerare i 10 anni di servizio svolto al pari di "esperienza professionale maturata a decorrere dal 1/01/2005 nei settori di attività nell'ambito del mercato del lavoro che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile o a tempo indeterminato o con incarichi professionali stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati", per i quali la lex specialis attribuisce il punteggio di 0,40 punti per ciascun anno.

In tal modo, dunque, l'odierno ricorrente otterrebbe un punteggio pari a 3,6 punti per titoli di servizio, per un totale di **27,9 punti**, e si collocherebbe dunque tra i candidati vincitori del concorso de quo.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'esperienza di parte ricorrente appare assolutamente e indubbiamente in linea con il profilo messo a bando nell'odierna vicenda.

Tali considerazioni, poi, risultano avallate altresì dalla normativa nazionale di riferimento e, in particolare, dalla **Direttiva n. 3 del Ministero della Pubblica Amministrazione** (G.U., Serie Generale n. 134 del 12 giugno 2018), recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”, laddove la stessa, al Capitolo II, Par. 5, prevede, espressamente per quanto concerne i titoli di servizio, che “Per quanto riguarda i titoli di servizio, essi non devono essere discriminatori, per esempio se si tratta di titoli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i dipendenti in servizio presso l’amministrazione che bandisce il concorso”. Ed ancora, si legge nel testo della richiamata Direttiva che in «In ogni caso, i titoli devono essere individuati e valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d’esame e con le funzioni che si andranno ad esercitare» (cfr. paragrafo 5), ed invece, nel caso che ci occupa, nonostante i titoli fossero attinenti al profilo professionale bandito, la procedente ha ommesso di valutarli per come prescritto dalla *lex specialis*!

Tali criteri, del tutto irragionevolmente, non sono stati applicati nel caso che ci occupa.

Si deve infatti necessariamente rilevare che un simile comportamento, oltre a ledere importanti interessi del concorrente, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa e all’obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l’Amministrazione deve sempre assicurare l’aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, risulta evidente che l’operato amministrativo, nel caso di specie, appare assolutamente illegittimo e discriminatorio, per violazione dei principi che governano la materia concorsuale nel nostro ordinamento e, per di più, in assenza di qualsivoglia motivazione posta a fondamento dell’omessa valutazione dei titoli di servizio dichiarati dall’odierno ricorrente.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo!

Ed invero, proprio con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, il Consiglio di Stato ha chiarito che “Il Collegio ricorda come costituisca principio generale immanente a quello di buon andamento della pubblica amministrazione quello in forza del quale le regole che devono sovrintendere a una selezione, (...), devono essere preventivamente stabilite al fine di garantire trasparenza delle procedure e par condicio tra i candidati.” (Consiglio di Stato sez. II, 11/08/2022, (ud. 12/07/2022, dep. 11/08/2022), n.7095).

Non è di poco conto rilevare, quindi che, a causa della mancata attribuzione di punteggio per il servizio svolto, l’odierno ricorrente risulti notevolmente pregiudicato, essendo stato escluso dal novero dei candidati vincitori del concorso.

Tutto ciò, pur essendo in possesso di titoli di servizio indiscutibilmente attinenti, valutabili e spendibili ai fini della relativa professione bandita!

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E PAR CONDICIO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IN AMBITO NAZIONALE ED EUROUNITARIO - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L’operato di parte intimata, nel caso di specie, appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

L’aver, infatti, escluso l’odierno ricorrente dapprima dalla graduatoria finale e successivamente dal novero dei vincitori del concorso ha, nei fatti, vanificato del tutto le legittime aspettative dello stesso, che inizialmente, e per quasi un anno, è stato incluso nella graduatoria dei candidati vincitori del concorso.

La predetta graduatoria, infatti, ha in modo inevitabile ingenerato un legittimo affidamento nei suoi destinatari, tra cui il Sig. Cannatella, il quale ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando nella certezza dell’assunzione in servizio, proprio in virtù della collocazione tra i candidati vincitori.

Mai, infatti, avrebbe potuto, dunque, il Sig. Cannatella immaginarsi un tale nefasto esito!

Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l’agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell’ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura concorsuale.

L’Amministrazione, in altri termini, ha posto nel nulla tutto lo studio e i numerosi mesi di attesa dell’odierno ricorrente, il quale non ha fatto altro che confidare nella legittimità dell’operato dell’Amministrazione, investendo le proprie risorse e il proprio tempo, dapprima nella preparazione delle materie previste per la prova concorsuale, e successivamente nella possibilità di poter essere assunto nel ruolo desiderato.

Quanto sopra descritto ha determinato un vulnus di tutela del principio del legittimo affidamento dell’odierno ricorrente che, dopo quasi un anno dall’approvazione della prima graduatoria del concorso (a novembre 2022), non poteva certo immaginare di risultare escluso dai candidati vincitori del concorso.

Sul punto, ha avuto già modo di pronunciarsi il Giudice amministrativo, chiarendo che: «il principio della tutela del legittimo affidamento nell’operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Bèlànè Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa ed amministrativa» (T.A.R. Veneto, 17.06.2019 n. 715; Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).

Nell’ambito della giurisprudenza comunitaria, poi, «il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell’autorità amministrativa, non può

essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico» (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392).

Ad assumere concreta rilevanza è, infatti, l'«elemento "tempo", il cui decorso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, nonché favorisce il consolidamento progressivo dell'affidamento ingenerato dall'atto in merito alla legittimità del provvedimento e, quindi, l'assetto degli interessi privati» (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n.17; TAR Lombardia, sez. II, 11 novembre 2008, n. 5308; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 settembre 2008, n. 10620; idem, sez. VIII, 1° ottobre 2008, n.12321).

Come statuito in altri casi, nei quali i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato alla luce dell'intervenuto superamento delle varie fasi concorsuali, «diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, l'appellante nutre un legittimo affidamento in ordine al consolidamento della relativa posizione sostanziale, avendo certamente dimostrato il possesso di tutte le capacità richieste per ricoprire il ruolo cui aspira a seguito dell'ammissione alla prova preselettiva e al prosieguo dell'iter concorsuale», sussistendo la «negata tutela del legittimo affidamento riposto dall'odierno appellante che, avendo superato le prove selettive dell'esame scritto ed essendo iscritto al percorso formativo/professionale, in fase avanzata, ha confidato nell'intangibilità della specifica posizione» (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7369 del 4/11/2021).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per il ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione concorsuale, al fine di essere nuovamente incluso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, tra i candidati vincitori del concorso e, dunque, essere assunto e ricoprire il posto di lavoro ambito e meritato.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del fumus boni iuris a sostegno del presente ricorso.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'illegittima esclusione di parte ricorrente dal novero dei candidati vincitori del concorso e, quindi, l'impossibilità di ambire al posto di lavoro desiderato, concretizzandosi in un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

Si ritiene debba tenersi nella debita considerazione il fatto che al momento in cui si scrive la procedura concorsuale si è conclusa, con la conseguenza che i soggetti risultati vincitori potranno essere effettivamente assunti, come previsto dal Bando.

Ciò posto, appare evidente che nel caso di mancato accoglimento della domanda cautelare, l'esecuzione di una eventuale sentenza di accoglimento diverrebbe assai difficoltosa in considerazione del fatto che, nel frattempo, i vincitori sarebbero nominati e immessi in servizio.

Solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di ri-ammettere il ricorrente tra i candidati vincitori del concorso e assegnare lo stesso alla sede lavorativa spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.

Vale la pena ricordare, infatti, che prima dell'intervenuta determinazione amministrativa, il Sig. Cannatella era meritatamente collocato in posizione utile tra i vincitori del concorso.

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito, dunque, a parte ricorrente di essere nuovamente incluso nell'elenco dei candidati vincitori nella posizione legittimamente spettante e, dunque, essere assegnato alla sede lavorativa spettante, lo stesso sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già proceduto ad individuare, per le vie brevi, almeno un soggetto controinteressato all'accoglimento dell'odierno atto di ricorso.

Tuttavia, nel caso in cui Codesto Ecc.mo TAR adito non dovesse ritenere integro il contraddittorio, si chiede di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti potenzialmente coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per tutto quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA – PALERMO

- **in via istruttoria:** disporre ex art. 41 c.p.a., ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione dell'odierno ricorrente, con conseguente inclusione nel novero dei candidati vincitori del concorso e assegnazione alla sede lavorativa spettante;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione del ricorrente nel novero dei candidati vincitori del concorso e assegnazione alla sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria di spese da distrarre in favore dei procuratori che si dichiarano distrattari.

Palermo, 16 gennaio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell'

* * *

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione dell'odierno ricorrente, con conseguente inclusione nel novero dei candidati vincitori del concorso e assegnazione alla sede lavorativa spettante;
- **nel merito:** accogliere il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione del ricorrente nel novero dei candidati vincitori del concorso e assegnazione alla sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo - Roma, 29 marzo 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell